

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente
Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie di cui sia parte un cliente professionista/imprenditore (Relatore)

Avv. Franco Estrangeros.....Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta dell'11.03.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante della società, titolare di una apertura di credito in conto corrente presso un'agenzia dell'intermediario, con lettera del 16-11-2008 segnalava alla banca di avere rilevato che gli addebiti effettuati sul conto della società nel secondo e terzo trimestre del 2008 non erano esatti perché il tasso di interesse praticato non corrispondeva ai reali movimenti e alla durata delle scoperture verificatesi in quei periodi; invitava perciò la banca a rettificare le risultanze degli estratti conto e ad accogliere i rilievi dettagliatamente illustrati, facendo presente che il TEG applicato doveva essere riportato nei limiti della soglia massima prevista dalla legge 108/1996..

La banca rispondeva invitando l'istante a rivolgersi al direttore della filiale in cui aveva il conto corrente. Dopo opportuna verifica, la richiesta veniva ritenuta parzialmente fondata e la banca effettuava il riaccredito sul conto della società delle somme non dovute.

La soluzione non soddisfaceva il ricorrente il quale tornava sull'argomento in data 16 febbraio 2009 precisando le sue richieste, che questa volta comprendevano anche il quarto trimestre del 2008, e si concretizzavano: nella riduzione degli addebiti per interessi ed accessori, per il 2° trimestre da € 5496,21 a € 2478,46, per il terzo trimestre da € 9325,21 a € 7365,00; per il quarto trimestre da € 491,88 a € 246,07.

Nessuna risposta perveniva da parte della banca alla società, la quale con raccomandata AR del 13 aprile 2009 ribadiva alla banca le sue richieste.

In data 7 maggio 2009 l'ufficio Assistenza clienti e reclami della banca riscontrava la lettera del 16 febbraio 2009 dell'attuale ricorrente, comunicando di avere compiuto i dovuti



controlli ed avere verificato che gli addebiti effettuati sul suo conto erano regolari e che le variazioni delle condizioni contrattuali intervenute nel corso del rapporto gli erano state regolarmente segnalate anche al fine di consentirgli di valutare l'opportunità di esercitare il diritto di recesso.

Seguiva una ulteriore raccomandata AR della società la quale ribadiva le sue precedenti affermazioni, aggiungendo che la remunerazione della prestazione offerta dalla banca, tra interessi e commissione massimo scoperto eccedeva il limite consentito dalla legge antiusura.

Con lettera del 9 giugno 2009 la banca rispondeva in via definitiva respingendo le affermazioni della cliente dichiarando di avere sempre applicato alla clientela i tassi in linea con la normativa succedutasi nel tempo e respingendo le pretese dell'interlocutrice.

Avendo ricevuto una definitiva risposta negativa da parte della banca, la società, come sopra rappresentata, proponeva ricorso a questo Arbitro in data 14 novembre 2008 lamentando che la banca nel corso dell'anno 2008 aveva effettuato sul suo conto corrente addebiti non soltanto per interessi passivi, ma anche per spese di tenuta conto e similari, nonché per commissione massimo scoperto che, dovendo essere sommati, - in quanto la commissione massimo scoperto rappresenta un accessorio degli interessi dei quali condivide la natura - raggiungevano la cifra complessiva di euro 15.313,30 eccedendo i limiti stabiliti dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996 n. 108.

Chiedeva, pertanto, la restituzione di euro 5.223,76 come calcolata nella corrispondenza in precedenza inviata alla banca.

La banca che aveva ricevuto in copia il ricorso in data 18.11.2009 faceva pervenire, in data 5 gennaio 2010-02-04, a questo Arbitro le proprie controdeduzioni con allegata la documentazione posta a sostegno delle proprie ragioni.

Esponendo che inizialmente, la contestazione avanzata dalla società con la lettera del 16 novembre 2008 era stata considerata circoscritta alla contabilizzazione di partite di portafoglio anticipato salvo buon fine, che la cliente riteneva errata.

Le verifiche effettuate nel merito della contestazione avevano evidenziato la sostanziale fondatezza delle doglianze della cliente e tempestivamente fu disposto il riaccredito in conto corrente degli importi effettivamente non dovuti, ritenendosi così definite le richieste della società. Il riferimento alla violazione della legge antiusura era stato considerato una affermazione incidentale rispetto alla vera ragione della doglianza.

Con successive lettere (16-2 e 13-4-2009), invece, la società ricorrente aveva riproposto specificamente le ragioni della sua richiesta risarcitoria originaria che non avevano avuto riscontro, sostenendo che la banca aveva applicato al suo conto interessi passivi che superavano il tasso soglia fissato trimestralmente a norma della legge 108/1996, addebitandole in eccesso la somma di euro 5.223,76.

La banca aveva replicato confermando il contenuto della precedente sua nota. Per quanto riguarda il tasso degli interessi praticati dichiarava di non avere mai applicati interessi che non fossero in linea con la normativa vigente al tempo della loro applicazione.

In ordine alle condizioni praticate alla società ricorrente, esse erano state tempestivamente comunicate alla cliente mediante l'invio del documento di sintesi. Comunque dalle verifiche effettuate sulla chiusura del secondo semestre del 2008 del conto corrente della società è risultato che sia il TEG sull'utilizzo del fido, che la commissione massimo scoperto, sono stati sempre inferiori al tasso soglia indicato dalla Banca d'Italia.

La banca ha riportato in particolare i dati contabili della chiusura del secondo semestre del 2008, dai quali risulterebbe la costante osservanza dei limiti posti dalla legge antiusura.

La banca ha concluso chiedendo che le richieste della società ricorrente siano dichiarate inaccoglibili.

DIRITTO

Va premesso che nella fase istruttoria, su richiesta della Segreteria Tecnica di copia del contratto stipulato con la ricorrente e degli estratti conto degli ultimi tre trimestri del 2008, la banca ha fatto pervenire copia del contratto stipulato con la ricorrente e delle condizioni economiche applicate al rapporto, nonché un estratto conto al 31 gennaio 2009 dal quale, tra l'altro, risultano due accrediti per rettifiche di competenze non dovute: il primo con valuta 30-9-2008, di € 208,98 ed il secondo con valuta 30-6-2008 di € 2.516,05.

Preso atto degli accrediti intervenuti a favore del cliente, la Segreteria Tecnica ha richiesto ed ottenuto nuovi estratti conto a scalare ricalcolati dopo la contabilizzazione degli accrediti.

Dalla documentazione prodotta dalle parti, sottoposta a verifica dalla Segreteria Tecnica, emerge l'esistenza tra le parti di una divergenza delle rispettive basi di calcolo degli interessi in quanto la ricorrente nei propri ricalcoli fatti nella lettera del 25 maggio 2009 considera il tasso soglia relativo all'apertura di credito in conto corrente, mentre la banca nella lettera del 5 gennaio 2010 considera il tasso soglia relativo agli anticipi, sconti commerciali ed altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche.

Inoltre dal documento di sintesi prodotto dalla banca si evince un tasso unico di 8,75% e le più significative condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto senza che il cliente abbia sollevato alcuna eccezione.

Sul contrasto delle risultanze contabili, la banca ha sostenuto la loro conformità alle condizioni rese note al cliente attraverso il documento di sintesi e alle prescrizioni della Banca d'Italia sottolineando il loro contenimento nei limiti del TEG periodicamente rilevato.

I ricalcoli effettuati dalla Segreteria Tecnica dimostrano che il cliente ha effettuato le sue contestazioni prendendo come parametro di calcolo la somma del tasso applicato per l'utilizzo del fido con il tasso applicato per la Commissione massimo scoperto, dimostrando che tale somma eccedeva il tasso soglia in vigore al momento dell'addebito.

In realtà la banca si è attenuta, nell'applicazione degli interessi, alle direttive della Banca d'Italia esistenti nei vari trimestri presi in considerazione, secondo le quali si debbono calcolare separatamente il tasso sugli utilizzi fido ed extrafido e quello della commissione massimo scoperto, verificando che ciascuno di essi rientri nei limiti del tasso soglia rispettivamente fissato nei trimestri di competenza.

Deve pertanto ritenersi che la banca abbia correttamente operato conformandosi ai criteri in vigore all'epoca degli addebiti effettuati alla società.

In conclusione, preso atto della restituzione da parte della banca delle somme indebitamente addebitate al cliente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere relativamente a questo capo della domanda.

Per quanto riguarda, invece, l'asserito addebito da parte della banca di remunerazioni eccedenti il limite del tasso soglia pro tempore vigente sia per gli interessi del fido che per quello della commissione massimo scoperto, la domanda è risultata infondata e non può, pertanto, essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli addebiti in conto corrente contestati.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non accoglie il ricorso per la parte residua.
La decisione è stata assunta all'unanimità.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO